

CITTA' DI ATESSA (CH)

BANDO PUBBLICO

PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DELLA CITTA' DI ATESSA (CH).

IL RESPONSABILE DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la legge 13 maggio 1961, n.469;
Vista la legge 8 dicembre 1970 n°996;
Visto il D.P.R. 6 febbraio 2004 n.76;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n° 302 del 23.11.2007, esecutiva ai sensi di legge;

Rende noto che è aperta una selezione pubblica per l'iscrizione a domanda nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco per le esigenze operative del distaccamento della Città di Atesa (CH).

Al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al DPR 76/2004.

Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

1. vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'art.13 della Legge n.996/1970;
2. ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'art.12 della Legge n.996/1970;

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'art.14 della legge 13 maggio 1961, n.469.

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) Idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
- d) Età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
- e) Residenza in un comune ricompreso tra quelli facenti parte del distaccamento di Atesa (CH);
- f) Godimento dei diritti politici;
- g) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) Possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

i) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.6 del DPR n.76/2004, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e caporeparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

2. Per il reclutamento del personale di cui al punto 1, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e) e 6, comma 1, lettera d) del già citato DPR 76/2004.

3. Per il personale di cui al punto 1, non vige l'obbligo di frequentare il corso di formazione del personale volontario (comma 1, articolo 9, DPR n.76/2004).

Al fine dell'iscrizione nell'elenco del personale volontario per le esigenze operative del distacco volontario del Comune di Atesa, gli aspiranti vigili volontari devono presentare domanda di iscrizione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti per il tramite del Comune di Atesa entro il **14 Dicembre 2007** sugli appositi modelli predisposti. La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure può essere presentata o inviata, già firmata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'interessato contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.10 della legge 31.12.1996, n.675.

Le domande possono essere trasmesse al Comune di Atesa anche tramite il servizio postale. Il Comune di Atesa trasmetterà le domande pervenute entro il suddetto termine al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti. Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza purchè spedite entro il termine perentorio sopra indicato.

Incompatibilità

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.

c) Degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, gli aspiranti interessati

potranno dichiarare, contestualmente all'istanza di iscrizione, il possesso dei prescritti requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione da rendere circa la non appartenenza né al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Corsi di formazione del personale volontario

1. I vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge n.469/1961, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al punto 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

Il personale volontario iscritto nell'elenco è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n.469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'art.70 della legge n.469/1961, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità di iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:
 - a) Nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:
 - 1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale

- 2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
- b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al punto 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge n.469/1961, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Cancelazione dagli elenchi del personale volontario

La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 3, del DPR n.76/2004;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'art.73 della legge 13 maggio 1961, n.469;
- e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto;
- f) le ipotesi di cui all'art.35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n.521;
- g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;
- h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.76/2004.

Ordinamento gerarchico

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'art.70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n.469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio di soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 (corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto e corsi periodici di addestramento).
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'art.8 della legge 27 dicembre 1941, n.1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n.469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n.850, nell'esercizio delle proprie funzioni i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n.521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
5. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1980, n.996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'invalidità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Atessa (CH) c/o Comando di Polizia Municipale – Piazza Municipio, 6 – Tel. 0872850421 (Responsabile Dott. Enzo Menna).

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Dott. Enzo MENNA

AI MINISTERO DELL'INTERNO
D.G.P.C. e SS.AA.
DIV. PERS.II – SEZ. V
00100 ROMA
per il tramite del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Chieti

RECLUTAMENTO ED ISCRIZIONE DEI VIGILI VOLONTARI

Il sottoscritto/a _____ chiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di _____ distaccamento volontario di _____, ai sensi dell'art.13 della Legge 8 dicembre 1970, n.996 e del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76.

A tal fine, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990, n.241

DICHIARA

- Di essere nato/a il _____ a _____ prov. _____ residente a _____ in via/p.zza _____ tel. _____; Eventuali residenze precedenti _____;
- Di essere cittadino italiano;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
_____ conseguito il _____ presso _____ di _____ prov. _____ Via _____;
- Di essere in possesso di idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I di cui al D.P.R.n.76/2004, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
- Di avere una età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque;
- Di essere residente in un comune ricompreso nel distaccamento volontario di Atesa (CH) presso il quale chiede di essere impiegato;
- Di godere dei diritti politici;
- Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- Di essere in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva:
Servizio militare assolto il _____ presso _____
Altro _____;

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

_____ lì _____

il Dichiarante

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(art.10 – legge 31.12.1996, n.675)

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di essere stato informato che il conferimento di dati personali, connesso alla volontarietà della domanda, è facoltativo; che in relazione al trattamento dei dati stessi (finalizzati all'iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e comunicati al Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi – Servizio Personale Div.II e ai Comandi Provinciali dei VV.F. direttamente interessati) potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della legge 675/1996; che il Direttore della Divisione Personale II è il responsabile del trattamento dei dati.

Data _____

Firma _____

